

rigetto del ricorso. In via subordinata, poichè molto probabilmente all'appalto sarà già stata data completa esecuzione al momento della pronuncia della Corte, o nel caso in cui non risultasse più possibile annullare la decisione, la ricorrente chiede un risarcimento pecuniario (danni) ai sensi degli artt. 235 CE e 288 CE.

(¹) Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

(²) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

Ricorso proposto il 24 gennaio 2008 — Cordoniu Napa/UAMI — Bodegas Ontañón (ORTESA NAPA VALLEY)

(Causa T-35/08)

(2008/C 92/67)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: spagnolo

Parti

Ricorrente: Cordoniu Napa California (Stati Uniti) (rappresentanti: Sig.ri X. Fàbrega Sabaté e M. Currel Aguilà, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bodegas Ontañón, S.A.

Conclusioni del ricorrente

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 20 novembre 2007 nel procedimento R 747/2006-4, e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo ARTESA NAPA VALLEY per prodotti nella classe 33 (domanda n. 3.079.159).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Bodegas Ontañón, S.A

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio comunitario figurativo n. 2.050.623 «ARTESO» per prodotti delle classi 33 e 35, marchio spagnolo verbale n. 844.194 «LA ARTESA» per prodotti della classe 33.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (¹), atteso che tra i segni in conflitto non sussiste rischio di confusione.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 gennaio 2008 — Walton/Commissione

(Causa T-37/08)

(2008/C 92/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Robert Walton (Oxford, Regno Unito) (rappresentante: D. Beard, Barrister)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Dichiarare illegittima la decisione della Commissione con cui si procede a una compensazione tra la somma di EUR 36 551,58 e le somme dovute al sig. Walton in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte nella causa T-144/02; o
- dichiarare che la somma di EUR 36 551,58 compensata dalla Commissione con le somme dovute al sig. Walton in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte nella causa T-144/02 deve essere ricalcolata in modo da escludere la domanda di interessi della Commissione; e/o
- ordinare che a) il credito accertato di EUR 13 104,14 oltre ad interessi; e/o b) il credito accertato di EUR 13 815,16 oltre ad interessi sia cancellato; e
- condannare la Commissione alle spese del ricorrente; e
- ordinare ogni altra misura che il Tribunale ritenga giusta ed equa.